



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PINZGER e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2010

Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle borse di studio

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede alla lettera c) che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, sono assimilate al reddito di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. L'esenzione dall'IRPEF è prevista solo per alcune borse di studio, individuate da apposite norme per cui, così come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 163/E del 2 novembre 2000, essendo le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali, norme a fattispecie esclusiva e non essendo quindi possibile una loro interpretazione analogica, le borse di studio «generiche» (per le quali non è prevista una specifica esenzione) risultano soggette all'imposta.

Per maggiore chiarezza si riportano nella tabella allegata alla presente relazione, i trattamenti fiscali previsti per tipologie di emolumento.

Se si considerano le finalità per le quali vengono concesse le borse di studio e più in generale l'erogazione di premi e sussidi, ci sembra incomprensibile e contraddittorio che queste somme siano poi soggette a tassazione.

Una borsa di studio è un finanziamento agli studi che viene concesso a studenti meritevoli o che non dispongono di adeguato sostegno economico da parte della propria famiglia per accedere agli studi, oppure come premio per risultati di eccellenza ottenuti nelle arti, nelle scienze o altro. Può essere erogato da privati, da fondazioni pubbliche, o anche sotto forma di riduzione delle

tasse di iscrizione, da parte degli enti scolastici. Pertanto questa forma di finanziamento ha una valenza sociale di grandissima importanza perché viene elargita nei confronti di quei soggetti che non sono solo meritevoli ma che dispongono di redditi modesti che non consentirebbero la prosecuzione degli studi o quantomeno la renderebbero problematica.

Se guardiamo a quanto accade in altri Stati, anche europei, possiamo constatare come il ricorso a queste forme di finanziamento sia largamente incentivato o addirittura direttamente sostenuto e non solo per evidenti finalità sociali, ma per un dovere verso la collettività cui garantisce la possibilità di beneficiare dei risultati di eccellenza ottenuti negli studi o in altre discipline con ricadute positive per la formazione delle future classi dirigenti.

Nel nostro Paese la contraddizione sta nel fatto che pur riconoscendo la funzione svolta da tali strumenti li si considera alla pari di una rendita finanziaria e la si sottopone a tassazione se non diversamente disposto da apposite norme. Sicché in taluni casi si assiste al paradosso che il reddito complessivo del beneficiario, accresciuto della somma erogata, sia soggetto ad una aliquota superiore e ad un prelievo fiscale maggiorato di un importo a volte superiore alla stessa somma percepita.

In questo modo lo Stato, che riconosce la valenza sociale e politica della borsa di studio, che ne stimola l'istituzione, si riappropria di una parte della somma a tassazione. Peggio delle vincite al Superenalotto!

Riteniamo che l'Italia abbia bisogno di favorire l'eccellenza, non di tassarla, perché lo richiede quel mercato cui si fa sempre riferimento, lo richiede la competitività internazionale dove il nostro Paese, privo di materie

prime, può giocarsi un ruolo solo attraverso la qualità dei suoi prodotti e la gestione efficiente delle proprie attività economiche e commerciali, che si basano sulla formazione, la ricerca, lo studio delle nuove generazioni.

Per queste ragioni riteniamo che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del testo

unico delle imposte vada abrogata con il fine di esentare da ogni imposizione fiscale le somme di denaro ricevute per borsa di studio, premio o sussidio allo studio, somme che in nessun caso devono concorrere alla formazione del reddito imponibile della persona fisica.

ALLEGATO

Tipologia Emolumento	Trattamento IRPEF	Rilevanza IRAP
Borse di studio «generiche» prive di qualsiasi trattamento agevolativo (per la frequenza di scuole dell'obbligo, scuole secondarie di 2° grado, corsi di formazione professionale) indipendentemente dal periodo d'erogazione od attribuzione	SOGGETTE IRPEF - Articoli da 50 a 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; - risoluzione dell'Agenzia dell'entrate n. 163/E del 2 novembre 2000	RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 10- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 446 del 1997; - circolare del Ministero delle finanze n. 97/E del 9 aprile 1998
Borse di studio corrisposte a medici per la frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale (decreto-legge n. 325 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 467 del 1994)	SOGGETTE IRPEF - Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 338/E del 30 ottobre 2002	RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 10- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 446 del 1997
Borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale (anche nell'ambito del programma Socrates-Erasmus) ai sensi della decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, e del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003, bandite fino al 31 dicembre 1999	SOGGETTE IRPEF - Articoli da 50 a 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; - risoluzione del Ministero delle finanze n. 152/E del 29 settembre 1999	RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 10- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 446 del 1997; - circolare del Ministero delle finanze n. 97/E del 9 aprile 1998
Borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale (anche nell'ambito del programma Socrates-Erasmus) ai sensi della decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, e del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003, bandite fino al 31 dicembre 1999	ESENTI IRPEF - Articolo 6 del comma 13 della legge n. 488 del 1999	ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 10- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 446 del 1997
Borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario in base alla legge n. 390 del 1991 a studenti universitari	ESENTI IRPEF - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 6 aprile 1995	ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 4 de decreto legislativo n. 422 del 1998; - circolare del Ministero delle finanze n. 263/E del 12 novembre 1998
Borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a studenti universitari (legge n. 390 del 1991)	ESENTI IRPEF - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 6 aprile 1995	ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP - Articolo 4 del decreto legislativo n. 422 del 1998; - circolare del Ministero delle finanze n. 263/E del 12 novembre 1998

Tipologia Emolumento	Trattamento IRPEF	Rilevanza IRAP
<p>Borse di studio corrisposte dalle Università <i>ex</i> legge n. 398 del 1989 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di dottorato di ricerca; - attività di ricerca post dottorato; - corsi di perfezionamento all'estero; - corsi di perfezionamento; - scuole di specializzazione 	<p>ESENTI IRPEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 6 aprile 1995 	<p>ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 del decreto legislativo n. 422 del 1998; - circolare del Ministero delle finanze n. 263/E del 12 novembre 1998
<p>Borse di studio per dottorato di ricerca ed attività di ricerca <i>post</i> laurea di cui all'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 (equiparate alle borse di cui alla legge n. 398 del 1989), e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 del 1999</p>	<p>ESENTI IRPEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 6 aprile 1995 	<p>ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 del decreto legislativo n. 422 del 1998; - circolare del Ministero delle finanze n. 263/E del 12 novembre 1998
<p>Borse di studio corrisposte ai sensi del decreto legislativo n. 257 del 1991 per frequenza di scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia</p>	<p>ESENTI IRPEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 6 aprile 1995 	<p>ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 del decreto legislativo n. 422 del 1998; - circolare del Ministero delle finanze n. 263/E del 12 novembre 1998
<p>Assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997</p>	<p>ESENTI IRPEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 della legge n. 476 del 1984; - circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 	<p>ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 4 del decreto legislativo n. 422 del 1998; - risoluzione del Ministero delle finanze n. 17/E del 17 febbraio 2000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le somme di denaro da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

2. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è abrogata.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono soppresse.

